REGOLAMENTO (CEE) N. 1204/86 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 1986

che modifica per la seconda volta il regolamento (CEE) n. 585/86 che fissa, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il livello degli importi compensativi adesione negli scambi con la Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 466/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in seguito all'adesione della Spagna [1], in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 585/86 della Commissione [2], modificato dal regolamento (CEE) n. 1015/86 [3], ha fissato i livelli degli importi compensativi adesione negli scambi con la Spagna per il latte e i prodotti lattiero-caseari ; che per i formaggi fusi è stato fissato un solo importo compensativo ; che si è constatato che quando tali formaggi sono fabbricati impiegando come materia prima l'Emmental, il Gruyère, l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris, l'importo compensativo adesione deve basarsi sull'importo compensativo fissato per detti formaggi impiegati come materia prima ; che occorre adattare in conformità l'allegato del regolamento (CEE) n. 585/86 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 585/86, la categoria di prodotti compresa nella sottovoce 04.04 D della tariffa doganale comune « Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere », nonché l'importo compensativo sono modificati nel modo seguente :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo compensativo in ECU/100 kg peso netto (salvo indicazione contraria)
04.04	D. Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere :	
	— nella cui fabbricazione non sono stati impiegati formaggi diversi dall'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto « Schabziger ») condizionati per la vendita al minuto ed aventi tenore in materie grasse, in peso, della sostanza secca inferiore o uguale a 56 %	44,89
	— altri	83,01

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 23.
[2] GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 35.
[3] GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 20.